

Via alla stretta nei contratti labour intensive, come servizi mensa e manutenzione informatica

# Appalti, niente soldi agli evasori

## Pagamenti sospesi verso le imprese non in regola

Pagina a cura  
DI MATTEO BARBERO

**A**l via la stretta sugli appalti «labour intensive». L'art. 4 del dl 124/2019 (convertito dalla legge 157/2019) ha introdotto un nuovo strumento «anti-evazione», che coinvolge anche gli enti locali in qualità di committenti di servizi. Il testo della norma è stato modificato durante il passaggio parlamentare, rispetto ad una versione originaria che era ancora più restrittiva. In sintesi, essa prevede che, in alcuni appalti di valore annuo superiore a 200 mila euro, il committente (ossia l'ente) debba chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell'appalto. In caso di inadempimento, l'ente deve far scattare lo stop al pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria. Come detto, non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni: il perimetro applicativo interessa quelli caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200 mila euro annui. Esemplicando, potrebbero rientrare gli appalti mensa con utilizzo di centri cottura

### Gli enti rispettino l'equilibrio di competenza

Gli enti locali devono rispettare l'equilibrio di competenza e tendere al rispetto di quello di bilancio. Sui nuovi saldi sono arrivate le indicazioni operative della Commissione Arconet, ma rimane l'incognita della Corte dei conti. Il dm 1° agosto 2019 recante l'undicesimo correttivo ai principi contabili allegati al dlgs 118/2011 ha introdotto due nuovi saldi per misure al rispetto da parte degli enti locali degli equilibri finanziari. Il primo nuovo saldo denominato «equilibrio di bilancio» serve a tenere conto degli effetti, generati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli (articolo 187, comma 3-ter, Tuel). L'equilibrio di bilancio si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e le risorse vincolate di competenza non ancora impegnate al 31 dicembre. L'«equilibrio complessivo» considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili, dopo la chiusura dell'esercizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. Esso è dunque pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto. Finora, non era stato chiarito a quale saldo si farà riferi-

mento per verificare se un ente è o meno in equilibrio. Sul punto. È intervenuta la Commissione Arconet, che nel report della riunione dell'11 dicembre scorso ha fornito alcune indicazioni. Secondo la Commissione, il risultato di equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, Arconet segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto. Il quadro, però, potrebbe cambiare accedendo alla lettura delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella deliberazione n. 20/2019 hanno resuscitato il saldo fra entrate e spese finali, al lordo dell'avanzo, ma al netto delle accensioni di prestiti, secondo quanto previsto dalla legge n.243/2012. In base a quest'ultima, in caso di sfioramento, la sanzione c'è e consiste nell'obbligo di riequilibrare i conti entro il terzo anno.

del mese precedente nell'appalto, con le ore di lavoro prestate;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

Il committente, sulla carta, non dovrebbe solo raccogliere la documentazione, ma anche svolgere i dovuti controlli: se l'appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all'obbligo di rendicontazione o emerge l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni. Il nuovo adempimento non si applica in particolari casistiche, per le quali le Entrate dovranno rilasciare una sorta di certificazione di regolarità. Per quanto riguarda la decorrenza, i nuovi obblighi si applicano dal 1° gennaio 2020 e quindi con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

—© Riproduzione riservata—

del committente e personale dell'appaltatore, oppure gli appalti di manutenzione informatica (sistemistica e hardware) ai computer dell'ente, o ancora gli appalti di servizi di trasporto e manutenzione con utilizzo di mezzi dell'ente. In tali casi,

l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento

delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente, fornendo anche i parametri per la determinazione dei versamenti;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel

### CON LA LEGGE DI BILANCIO SI TORNA AL PASSATO, ALLE VECCHIE REGOLE IN MATERIA DI ICI

## Imu, nuovi poteri regolamentari per i comuni

Concesso un nuovo potere regolamentare ai comuni in materia di Imu che riproduce, in linea di massima, le vecchie scelte che in passato era consentito poter adottare per l'Ici, con qualche novità. L'articolo 1, comma 777, della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), infatti, attribuisce agli enti le facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di mercato delle aree edificabili, per limitare il potere di accertamento, di disporre il rimborso per le aree divenute inedificabili, in seguito alle modifiche urbanistiche, di prevedere che i versamenti dell'imposta possano essere fatti anche da un solo titolare, di diffidare i termini per i versamenti e esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune o a un ente non commerciale.

Con la legge di bilancio 2020, dunque, si torna al passato, con qualche eccezione, e viene riconosciuto agli enti locali di fare delle scelte, anche in deroga ai limiti fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare generale in materia di

entrate, vale a dire l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997.

Uno degli obiettivi più importanti che il legislatore si prefigge con la norma de qua è quello di dare maggiori certezze ai contribuenti sulle somme dovute per le aree fabbricabili e, allo stesso tempo, di ridurre il notevole contenzioso che si è creato sulla determinazione del loro valore. Per raggiungere questo fine viene rispolverata la vecchia disposizione che dà facoltà ai comuni di determinare, con delibera del consiglio, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree, al fine di limitare il potere di accertamento, qualora l'imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Ancora oggi, però, non è pacifico se l'amministrazione locale possa accertare un valore maggiore delle aree, rispetto a quello deliberato, qualora il contribuente versi l'imposta uniformandosi a quello prestabilito. Al riguardo la Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha precisato

che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l'ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza.

La disposizione che consente ai comuni di fissare dei valori predefiniti ha la finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può impedire la rettifica di quelli dichiarati che non siano in linea con i valori di mercato degli immobili. La deliberazione dei valori non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento dell'imposta. L'ente si obbliga a ritenere congruo il valore nel caso in cui sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato.

È evidente, tuttavia, che il valore minimo delle aree edificabili è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, se contraddetto da un valore maggiore accertato dall'ente impositore. Mentre con altre pro-

nunce ha sostenuto che l'ente s'impegna a ritenere congrui i valori deliberati dal consiglio.

Inoltre, può essere stabilito con regolamento che il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili, in seguito a variazioni urbanistiche, fissando i termini, i limiti temporali e le condizioni.

Questa scelta non può avere effetti retroattivi, in quanto non è rivolta al passato, ma si applica ex lege solo a partire dall'anno in corso. Tra le altre opzioni, il comma 777 dà all'ente la facoltà di ritenere validi i pagamenti da parte dei titolari per conto degli altri, di diffidare i termini di versamento del tributo, per situazioni particolari, e, infine, di esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune, a altro ente territoriale (provincia, regione) o a un ente non commerciale, purché lo utilizzo solo per scopi istituzionali o statutari.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—